

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2015.

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo articolo 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 9, comma 4, lettera *d*), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL "eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.";

Visto l'articolo 9, comma 7, lettera *e*), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA "eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo" e che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147) con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che individua i beneficiari delle prestazioni del Fondo;

Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine destinato, pari a € 5.331.963,00;

Vista la nota 60104.08/05/2015.0002290 con la quale l'INAIL ha trasmesso la stima della spesa, per l'esercizio finanziario 2015, per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato;


Tenuto conto che occorre provvedere - così come previsto al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato - alla determinazione, per il corrente esercizio finanziario, dell'importo delle prestazioni del Fondo in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento

Decreta:

Articolo Unico

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, l'importo della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	3.500,00
B	2	7.000,00
C	3	10.500,00
D	Più di 3	17.300,00



Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 3648

15A07160

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2015.

Differimento del termine per lo scorrimento della graduatoria per la valutazione di merito relativa ai programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 (di seguito «decreto»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere sulle risorse finanziarie del Piano di azione coesione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute nel decreto alle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 aprile 2014, n. 14653, con la quale sono stati definiti modalità e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto, questi ultimi fissati dal 19 maggio 2014 al 30 giugno 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2013 C (2013)7178 final che proroga al 30 giugno 2014 la validità della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 215 del 18 agosto 2010;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;

Visto l'art. 9, commi 4 e 5, del decreto che prevede, in particolare, che l'attività di selezione delle domande di agevolazione presentate si conclude con una graduatoria, per singola area di crisi, dei programmi d'investimento da avviare alla fase di valutazione di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato con i criteri e i parametri previsti dallo stesso decreto, e che i programmi ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilità delle risorse, possono essere avviati alla fase di valutazione di merito qualora, entro il 30 giugno 2015, si liberino risorse precedentemente destinate a programmi aventi posizione più alta nella graduatoria;

Considerato che, a seguito della necessità di adeguare le disposizioni del decreto alla nuova regolamentazione comunitaria di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014, con l'adozione del decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sopra richiamato, nonché di attendere gli esiti della riprogrammazione delle risorse del Piano di azione coesione disposta dall'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), sulle quali come sopra indicato è prevista la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al decreto, è stato possibile approvare la graduatoria di cui all'art. 9, comma 4, del decreto solo in data 26 giugno 2015;

Considerato che il medesimo art. 9 del decreto, ai commi 9, 10 e 11, stabilisce una procedura per la quale

